CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 282-ter c.p.p.

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa , anche disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.

Versione in vigore dal 9 agosto 2019, non più in vigore dal 9 dicembre 2023 · versione 259

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura penale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
Parte	Prima
Libro	IV — Misure cautelari
Titolo	I — Misure cautelari personali
Capo	II — Misure coercitive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-di-procedura-penale/art-282-ter-divieto-di-avvicinamento-ai-luoghi-frequentati-dalla-persona-offesa/versione/259

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it